

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio recante seconda modifica della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

(92/C 340/10)

COM(92) 491 def. — SYN 445

(Presentata dalla Commissione il 27 novembre 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 A, 213 e 43,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che occorre adottare le misure volte, a decorrere dal 1° gennaio 1993, ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno o a proseguirne il compimento;

considerando che a tal fine è opportuno garantire la massima trasparenza delle iniziative nazionali intese ad introdurre norme e regolamenti tecnici con la modifica della procedura di informazione stabilita dalla direttiva 83/189/CEE;

considerando che per eliminare gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno occorre estendere il campo di applicazione di detta direttiva;

considerando che alla luce dell'esperienza acquisita è necessario modificare la procedura di notifica dei programmi di lavoro degli organismi nazionali di normalizzazione onde definire con maggiore precisione le informazioni da notificare e renderla più flessibile e meno onerosa;

considerando che la necessità di una notifica sistematica esiste in realtà soltanto per i nuovi soggetti di normalizzazione e a condizione che detti soggetti intrapresi a livello nazionale possano dar luogo a differenze tra le norme nazionali tali da perturbare il funzionamento del mercato; che ogni notifica o comunicazione ulteriore in

merito all'evoluzione dei lavori nazionali deve dipendere dall'interesse per questi lavori espresso da coloro ai quali è stato in precedenza notificato questo nuovo soggetto;

considerando che la Commissione deve peraltro avere la possibilità di chiedere la comunicazione dei programmi nazionali di normalizzazione, in parte o nella loro integralità, al fine di poter esaminare le evoluzioni della normalizzazione in determinati settori economici;

considerando che il sistema di normalizzazione europeo dev'essere organizzato dalle e per le parti interessate, e basato sulla coerenza, la trasparenza, l'apertura, il consenso, l'indipendenza nei confronti degli interessi particolari, l'efficacia e la presa di decisione sulla base della rappresentanza nazionale;

considerando che il funzionamento della normalizzazione nella Comunità dev'essere basato sui diritti fondamentali per gli organismi nazionali di normalizzazione, quali la possibilità di ottenere dei progetti di norme, di conoscere il seguito riservato ai commenti presentati, di essere associati ai lavori nazionali di normalizzazione o ancora di chiedere la redazione di norme europee in luogo delle norme nazionali; che incombe agli Stati membri prendere le misure utili in loro potere affinché i loro organismi di normalizzazione rispettino questi diritti;

considerando che le disposizioni concernenti lo status quo dei programmi nazionali di normalizzazione durante l'elaborazione di una norma europea, contenute nella direttiva, devono essere coerenti con le disposizioni in merito adottate dagli organismi di normalizzazione nel quadro degli organismi europei di normalizzazione;

considerando che per quanto riguarda le regolamentazioni tecniche relative ai prodotti, le misure destinate ad assicurare il buon funzionamento del mercato o a proseguirne il compimento implicano in particolare un miglioramento della trasparenza delle intenzioni nazionali nonché un'estensione dei motivi e delle condizioni di valutazione delle possibili conseguenze sul mercato dei regolamenti progettati;

considerando che in questa prospettiva è necessario valutare l'insieme delle prescrizioni imposte ad un prodotto e tener conto delle evoluzioni delle prassi nazionali di regolamentazione dei prodotti;

considerando che i requisiti diversi dalle specificazioni tecniche miranti il ciclo di vita di un prodotto dopo la sua commercializzazione possono pregiudicare la libera circolazione dello stesso o creare degli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno;

considerando che dall'attuazione della direttiva è emersa la necessità di chiarire la nozione di regola tecnica de facto; che in particolare le disposizioni con le quali l'autorità pubblica si riferisce a dette specificazioni tecniche o ad altri requisiti o incita al loro rispetto nonché le disposizioni concernenti prodotti ai quali l'autorità pubblica è associata, al fine dell'interesse pubblico, hanno l'effetto di conferire al rispetto dei suddetti requisiti o specificazioni un valore più cogente di quanto esse rivestirebbero normalmente a motivo della loro origine privata;

considerando che dall'esperienza del funzionamento della direttiva risulta anche l'opportunità di chiarire o precisare talune definizioni, regole di procedura o obblighi degli Stati membri ai sensi della direttiva, fatti salvi gli obblighi derivanti dell'attuazione di altre direttive comunitarie;

considerando che il mercato interno ha lo scopo di assicurare un contesto favorevole alla competitività delle imprese; che un migliore sfruttamento da parte delle imprese dei vantaggi di detto mercato esige in particolare una maggiore informazione; che di conseguenza occorre concedere la possibilità agli operatori economici di far conoscere la loro valutazione sull'incidenza delle regolamentazioni tecniche nazionali progettate dagli altri Stati membri mediante la regolare pubblicazione dei titoli dei progetti notificati e la modifica delle disposizioni relative alla riservatezza di detti progetti;

considerando che la direttiva impone agli Stati membri degli obblighi chiari e incondizionati al fine di assicurare la conformità al diritto comunitario delle nuove regolamentazioni tecniche una volta adottate; che i privati possono avvalersi del rispetto di questi obblighi dinanzi ai tribunali; che pertanto è opportuno, ai fini della certezza giuridica, che gli Stati membri rendano pubblico che una regola tecnica nazionale è stata adottata nel rispetto delle formalità della direttiva;

considerando che il mercato interno implica, in particolare nel caso in cui sia impossibile attuare il principio del reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri, che la Commissione proponga l'adozione di atti comunitari cogenti; che uno status quo temporaneo specifico è stato introdotto per evitare che l'adozione di misure nazionali comprometta l'adozione da parte del Consiglio

delle proposte presentate dalla Commissione nello stesso settore; che l'esperienza dimostra che, per adeguarla al suo obiettivo, la durata di questo status quo dev'essere prolungata per tener conto in misura maggiore del periodo delle discussioni al Consiglio; che con la stessa finalità di facilitare l'adozione da parte del Consiglio delle misure comunitarie è opportuno che gli Stati membri si astengano dall'adozione di una regola tecnica quando il Consiglio ha deciso una posizione comune sulla proposta della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 83/189/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è modificato come segue:

— il punto 7) diventa il punto 1);

— il punto 1 è sostituito dai punti seguenti:

«2) "specificazione tecnica": la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura nonché i metodi ed i procedimenti di produzione e le procedure di valutazione della conformità;

3) "altro requisito": un requisito, diverso da una specificazione tecnica, imposto ad un prodotto per motivi di tutela in particolare dei consumatori o dell'ambiente e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di manutenzione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione».

— I punti 2), 3) e 4) diventano rispettivamente i punti 4), 5) e 6).

— il punto 7) è sostituito dal punto seguente:

«7) "organismo europeo di normalizzazione": un organismo menzionato nell'allegato I della presente direttiva».

— Sono aggiunti i seguenti punti:

«8) "organismo nazionale di normalizzazione": un organismo menzionato nell'allegato II della presente direttiva;

9) "regola tecnica": le specificazioni tecniche nonché gli altri requisiti, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria de iure o de facto, per la commercializzazione o

l'utilizzazione in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 10 della presente direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri intese a vietare la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto;

Sono in particolare regole tecniche de facto:

- le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a codici professionali o di buona prassi che le contengono e che accordano al rispetto delle suddette specificazioni, requisiti o codici una presunzione di conformità ai requisiti che essi stabiliscono;
- gli accordi facoltativi ai quali l'autorità pubblica è associata e che, nell'interesse pubblico, mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, fatta eccezione dei contratti di appalti pubblici;
- le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative, fatta eccezione di quelle connesse ai regimi nazionali della sicurezza sociale, che si riferiscono a una specificazione tecnica o ad altro requisito e che, senza renderla formalmente obbligatoria, incitano tuttavia i loro destinatari alla sua osservanza, in particolare mediante misure fiscali o finanziarie.

Fanno eccezione le regole tecniche fissate dalle autorità locali diverse dai poteri direttamente subordinati al governo centrale;

- 10) "progetto di regola tecnica": il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria che permette ancora di apportare degli emendamenti sostanziali».

- 2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1. La Commissione e gli organismi di normalizzazione, di cui agli allegati I e II, sono informati regolarmente dei nuovi soggetti per i quali gli organismi nazionali di cui all'allegato II hanno deciso, iscriven-

doli nel loro programma di normalizzazione, di stabilire una norma o di modificarla, tranne il caso in cui si tratti della trasposizione integrale di una norma internazionale od europea.

2. Queste informazioni indicano in particolare se la norma:

- sarà la trasposizione integrale di una norma internazionale od europea con alcune differenze o modifiche nazionali;
- sarà una nuova norma nazionale;
- costituirà la modifica di una norma nazionale.

La Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 5, può fissare le regole per la presentazione codificata di detta informazione nonché uno schema e dei criteri secondo i quali queste informazioni dovranno essere presentate per facilitarne la valutazione.

3. La Commissione può esigere la comunicazione dei programmi di normalizzazione, in parte o nella loro integralità.

La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri tale informazione in una forma che consenta la valutazione e la comparabilità dei diversi programmi.

4. La Commissione modifica l'allegato II in base alle comunicazioni degli Stati membri.

5. Il Consiglio decide, in base ad una proposta della Commissione, in merito ad ogni eventuale modifica dell'allegato I.»

- 3) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Gli organismi di normalizzazione di cui agli allegati I e II, nonché la Commissione, ricevono, a loro richiesta, tutti i progetti di norma; essi sono tenuti informati dall'organismo in questione del seguito riservato agli eventuali commenti che essi hanno formulato in merito a questi progetti.»

- 4) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure idonee affinché i loro organismi di normalizzazione:

- comunichino le informazioni conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3;
- rendano pubblici i progetti di norme in modo da poter tener conto dei commenti provenienti dalle parti stabilite in altri Stati;

- accordino agli altri organismi di cui all'allegato II il diritto di partecipare passivamente o attivamente (con l'invio di un osservatore) ai lavori previsti;
- non si oppongano a che un soggetto di normalizzazione del loro programma di lavoro sia trattato a livello europeo e non intraprendano alcuna azione che possa recare pregiudizio ad una decisione in merito.

2. Gli Stati membri si astengono in particolare da qualsiasi atto di riconoscimento, di omologazione o di utilizzazione con riferimento ad una norma nazionale adottata in violazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4.»

- 5) All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal paragrafo seguente:

«1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché, durante l'elaborazione di una norma europea di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino o dopo la sua approvazione, i loro organismi di normalizzazione non intraprendano alcuna azione che possa recare pregiudizio all'armonizzazione prevista e, in particolare, che nel settore in questione essi non pubblichino una norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente conforme a una norma europea già esistente.»

- 6) L'articolo 8 è modificato come segue:

— il paragrafo 1 è sostituito dal paragrafo seguente:

«1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa; essi ne comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

All'occorrenza, e tranne il caso in cui sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano simultaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.

Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione alle condizioni precedenti qualora essi apportino a questo progetto delle modifiche che

ne estendono il campo di applicazione, ne abbreviano il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungono delle specificazioni o prescrizioni che rendono queste ultime più rigorose.

Quando il progetto mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico o farmaceutico per motivi di salute pubblica, di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche i riferimenti di tutti i dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, nonché le conseguenze previste della misura riguardo alla salute pubblica, alla tutela del consumatore e dell'ambiente.

La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto e tutti i documenti che le sono stati trasmessi; essa può anche sottoporlo per parere al comitato di cui all'articolo 5 e, all'occorrenza, al comitato competente del settore in questione.»

- I paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai paragrafi seguenti:

«3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo di una regola tecnica.

4. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo sono riservate a richiesta, debitamente motivata di volta in volta, dello Stato membro autore della notifica.»

- Viene aggiunto il seguente paragrafo:

«5. Se i progetti di regole tecniche fanno parte di misure la cui comunicazione in fase di progetto è prevista da altri atti comunitari, gli Stati membri possono effettuare la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della presente direttiva a titolo di quest'altro atto, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche in forza della presente direttiva.

La mancanza di reazione della Commissione nel quadro della presente direttiva in merito ad un progetto di regola tecnica non reca pregiudizio alla decisione che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti comunitari.»

- 7) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

1. Gli Stati membri rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, gli Stati membri rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica di sei mesi, a decorrere dalla data della comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se la Commissione o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta degli aspetti che possono eventualmente creare degli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno.

Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a tale parere circostanziato. La Commissione commenta tale reazione.

3. Gli Stati membri rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica di dodici mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione notifica la sua intenzione di proporre o di adottare un atto comunitario cogente in materia.

4. Gli Stati membri rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica di diciotto mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di un atto comunitario cogente presentata al Consiglio.

5. Gli Stati membri si astengono dall'adottare un progetto di regola tecnica qualora il Consiglio abbia adottato una posizione comune sulla proposta della Commissione.

6. Gli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 cessano in ogni caso

— se la Commissione informa gli Stati membri che essa rinuncia alla sua intenzione di proporre o di adottare un atto comunitario cogente;

— se la Commissione informa gli Stati membri del ritiro del suo progetto o della sua proposta;

— all'adozione dell'atto da parte della Commissione o del Consiglio.

7. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano se uno Stato membro, per urgenti motivi dovuti a una situazione grave ed imprevedibile, attinente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza, deve elaborare in brevissimo tempo regole tecniche per adottarle e

applicarle tempestivamente, senza che sia possibile procedere a una consultazione. Lo Stato membro indica nella comunicazione di cui all'articolo 8 i motivi che giustificano l'urgenza delle misure. La Commissione si pronuncia in merito all'accettazione o al rifiuto della procedura d'urgenza entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi. In caso di ricorso abusivo a questa procedura, la Commissione prende le misure appropriate.»

8) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 10*

Gli articoli 8 e 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative con le quali gli Stati membri:

— si conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche;

— soddisfano agli impegni derivanti da un accordo internazionale che dà luogo all'adozione di specificazioni tecniche comuni nella Comunità;

— fanno uso di clausole di salvaguardia previste negli atti comunitari cogenti;

— applicano l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 92/59/CEE sulla sicurezza generale dei prodotti;

— si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

— si limitano a modificare una regola tecnica in forza dell'articolo 1, paragrafo 9 della presente direttiva, conformemente a una richiesta della Commissione, al fine di eliminare un ostacolo agli scambi.»

9) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 11*

La Commissione riferisce ogni due anni al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale sui risultati dell'applicazione della presente direttiva.»

10) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 12*

1. La Commissione pubblica regolarmente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco dei titoli dei progetti di regole tecniche comunicate in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1.

2. Quando gli Stati membri adottano una regola tecnica, l'espletamento delle formalità della stessa contiene un riferimento alla presente direttiva o è corredato da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.»

11) Il testo dell'allegato è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO I

Organismi europei di normalizzazione

- CEN
Comité européen de normalisation
- CENELEC
Comité européen de normalisation électrotechnique
- ETSI
Institut européen des normes de télécommunication

ALLEGATO II

Organismi nazionali di normalizzazione degli Stati membri della Comunità europea

1. BELGIO:
 - IBN/BIN
Institut belge de normalisation
Belgisch Instituut voor Normalisatie
 - CEB/BEC
Comité électrotechnique belge
Belgisch Elektrotechnisch Comité
2. DANIMARCA:
 - DS
Dansk Standardiseringsråd
 - DEK
Dansk Elektroteknisk Komité
3. GERMANIA:
 - DIN
Deutsches Institut für Normung e. V.
 - DKE
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE
4. GRECIA:
 - ELOT
Hellenic Organization for Standardization
5. SPAGNA:
 - AENOR
Asociación Española de Normalización y Certificación

6. FRANCIA:

- AFNOR
Association française de normalisation
- UTE
Union technique de l'électricité

7. IRLANDA:

- NSAI
National Standards Authority of Ireland
- ETCI
Electro-Technical Council of Ireland

8. ITALIA:

- UNI
Ente nazionale italiano di unificazione
- CEI
Comitato elettrotecnico italiano

9. LUSSEMBURGO:

- ITM
Inspection du travail et des mines
- SEE
Service de l'énergie de l'État

10. PAESI BASSI:

- NNI
Nederlands Normalisatie Instituut
- NEC
Nederlands Elektrotechnisch Comité

11. PORTOGALLO:

- IPQ
Instituto Português da Qualidade

12. REGNO UNITO:

- BSI
British Standards Institution
- BEC
British Electrotechnical Committee»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.